



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. RG. 2356/2015 promossa da:

CANTINE T. SPA

ATTORE

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI I CQRF EMILIA  
ROMAGNA E MARCHE

CONVENUTO

Il Giudice dott. Roberto Sereni Lucarelli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/07/2015  
ha emesso la seguente

ORDINANZA

In generale

Il presupposto per emettere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc è che vi sia il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile e non deve comunque sussistere alcun altro provvedimento cautelare tipico che permetta di assicurare nel caso concreto gli effetti della decisione, anche in via provvisoria.

L'oggetto del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc si caratterizza, quindi, per l'atipicità, nel senso che il contenuto del provvedimento stesso può essere anticipatorio o conservativo.

Questa atipicità trova motivo nella necessità di lasciare una notevole discrezionalità al giudice nell'identificazione della misura cautelare più efficace e utile per conservare la situazione che deve essere salvaguardata annullando il pericolo irreparabile e imminente che mette a rischio il diritto soggettivo per tutto il tempo che serve perché un giudizio a cognizione piena possa svolgersi.

È possibile comunque identificare due tipi di provvedimenti d'urgenza: quelli puramente conservativi e quelli di carattere anticipatorio. I primi si presentano come misure d'urgenza che hanno lo scopo di

garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione sul merito, mantenendo quindi la situazione di fatto su cui la decisione stessa andrà a incidere.

I secondi, invece, sono quelli che tendono ad anticipare, in parte o in tutto, gli effetti prevedibili della decisione finale in maniera provvisoria.

Nella pratica l'esito più comune di un ricorso effettuato sulla base dell'articolo 700 cpc del codice civile consiste, appunto, nell'adozione di un provvedimento anticipatorio.

### **Il caso di specie**

Il provvedimento cautelare atipico risulta nella specie richiesto al fine di rimuovere gli effetti del sequestro amministrativo disposto in data 1.4.2015 dall'ICQRF Emilia Romagna - Marche ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 assicurando gli effetti che conseguirebbero all'accertamento dell'insussistenza dell'illecito contestato riconducibile, in qualche modo, secondo la prospettazione del ricorrente all'accoglimento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione rappresentante l'esito del procedimento amministrativo iniziato nei suoi confronti.

Il sequestro citato si inserisce, infatti, nel procedimento sanzionatorio previsto dalla legge l. 20.2.2006 n. 82, come provvedimento di carattere cautelare tendente a conseguire la custodia e la conservazione dei beni (nella specie 19.000 lt di mosto) che sono stati strumento o risultato dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 9 della legge citata e come tali utili ai fini dell'accertamento della infrazione, in vista di un eventuale provvedimento definitivo di carattere ablativo (confisca).

Due sono quindi le principali finalità di un simile sequestro: quella di sottrarre i beni costituenti strumento o prodotto della infrazione al godimento e alla disponibilità del trasgressore - anche al fine di impedire a quest'ultimo di commettere ulteriori trasgressioni - e quella di agevolare l'accertamento definitivo dell'illecito.

Quale atto amministrativo pur dovendo essere inquadrato fra gli "ordini", il citato sequestro è, comunque, caratterizzato dalla natura provvisoria e strumentale, tipica dei provvedimenti cautelari ciò che trova conferma nel fatto che la legge 24.11.1981 n. 689 disciplina il sequestro sotto la rubrica "*atti di accertamento*" (articolo 13), considerandolo preordinato all'accertamento definitivo della violazione dell'illecito, in vista dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio finale.

Nella specie, l'inefficacia del sequestro disposto in data 1.4.2015 dall'ICQRF Emilia Romagna - Marche è invocata ai sensi dell'art. 19 l. 689/1981 secondo cui la misura perde efficacia "*se non è emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto*".

Quand'anche nell'ottica del ricorso proposto dovesse ritenersi che la circostanza che l'autorità amministrativa ha già provveduto in data 23.4.2015 a notificare il verbale n.2015/1864 in data

23.4.2015 con il quale è stata accertata la violazione dell'art. 9 della l. 20.2.2006 n. 82 esclude che gli esiti delle analisi di laboratorio costituiscano parte integrante del rapporto "in quanto elementi informativi necessari per la definizione del procedimento amministrativo" come prospettato dall'amministrazione procedente, l'ammissibilità del ricorso al provvedimento ex art. 700 cpc andrebbe valutata non tanto nell'ottica dell'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione che tuttora non risulta emessa, ma piuttosto dell'accertamento negativo della stessa efficacia del sequestro (sempre che la stessa non debba essere fatta valere in via amministrativa, provocandone magari la revoca in via di autotutela) quale strumento che impedisce la realizzazione del diritto del ricorrente a vedersi restituiti i beni sottoposti al vincolo d'indisponibilità.

A tale proposito, va, comunque, decisamente considerato che il *fumus* del diritto alla citata restituzione risulta, nella specie, del tutto mancante per la contemporanea sussistenza del vincolo cui lo stesso bene risulta sottoposto in sede penale nell'ambito del procedimento n. 2246/15 RGNR, diritto alla restituzione che potrà, quindi, essere prospettato solo nel momento in cui tale vincolo sarà, eventualmente, rimosso.

E' evidente, pertanto, che il sequestro amministrativo di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia e quello penale, nella specie, concernente lo stesso quantitativo di mosto, pur essendo due misure indipendenti caratterizzate da diversità di presupposti, assolvono in qualche modo ad analoghe funzioni, ciò che porta a ritenere dubbia, nell'ottica del ricorso d'urgenza, anche la sussistenza del *periculum in mora* che permanendo il suddetto vincolo non potrebbe mai esser considerato *contra jure*.

**P.Q.M.**

**respinge** il ricorso

Ravenna , 31 gennaio 2016

Il Giudice

dott. Roberto Sereni Lucarelli